



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



REGISTRO DELLE ORDINANZE

Ordinanza N. 18 del 13/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 - CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI, CASA DEL CITTADINO DI S. ONOFRIO

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
- l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- l'art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 267/00;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 08/03/2020, pubblicato in gazzetta Ufficiale in pari data, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il DPCM del 9/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N° 62 in pari data che estende, le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale e vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM del 11/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N° 64 in pari data che rafforza le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto che una valutazione dell'emergenza rispetto al territorio comunale di Campli impone di adottare ulteriori particolari cautele;

Ritenuto pertanto, su detta base, di dover chiudere tutti gli impianti sportivi comunali, la casa del Cittadino sita in S. Onofrio e, in via precauzionale, parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali al fine di adottare ulteriori misure di di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

Richiamato il principio di precauzione che impone il massimo rigore ed impone ragionevolmente un doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione del territorio comunale;

Richiamato l'articolo 35 del D. L. 2 marzo 2020, n. 9 che testualmente recita: *“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.”*;

Precisato che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le disposizioni statali dettate a presidio delle ragioni emergenziali in argomento dettagliando, di contro, misure di contenimento dell'epidemia non esplicitamente prevista con riferimento al territorio comunale di Campli;

per quanto sopra

ORDINA

in via precauzionale

- la chiusura di parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali con decorrenza da sabato 14 marzo 2020 e fino alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, fatte salve diverse disposizioni; si precisa che l'accesso e l'uso pubblico sono interdetti anche qualora i parchi, giardini pubblici e le aree verdi comunali siano sprovvisti di delimitazioni o recinzioni.
- La chiusura al pubblico di tutti gli impianti sportivi nel territorio comunale con decorrenza da sabato 14 marzo 2020 e fino alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, fatte salve diverse disposizioni;
- La chiusura della casa del cittadino sita in Sant'Onofrio di Campli con decorrenza da sabato 14 marzo 2020 e fino alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, fatte salve diverse disposizioni.

AVVISA

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000. In ogni caso per l'ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ed ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla normativa vigente; Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR L'Aquila o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

a) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per a) **30 (trenta) giorni**,

b) che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- *Presidenza del Consiglio Dei Ministri; Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma;*
- *Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma;*
- *Questura di Teramo, Viale Bovio Teramo*
- *Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo di Teramo Via Luigi Vinciguerra, 1*
- *Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L Aquila;*
- *Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;*
- *A.S.L. di Teramo, Cirene Ragusa, 1 - 64100 Teramo;*
- *Polizia Municipale di Campli, via Carrese*
- *Comando Stazione Carabinieri di Campli, Piazza della Misericordia, Campli;*
- *Protezione Civile della Regione Abruzzo*

INCARICA

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Dalla Residenza Municipale
Campli, 13 Marzo 2020

Il Sindaco
Dott. Federico Agostinelli